



DELIBERAZIONE N. **523**
ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE in data **26 GIU. 2012**

OGGETTO: approvazione Regolamento Sponsorship eventi formativi.

Il Direttore Amministrativo certifica che la deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria a partire dal **26 GIU. 2012** e resterà in pubblicazione per dieci giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per le consultazioni

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Ennio Filigheddu
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Pietro Tamponi
e dal Direttore Sanitario Sostituto Dott. Giuseppe Ortu

Su proposta del Servizio Formazione

- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 339 del 02/05/2012 è stato approvato il Piano delle attività di Formazione aziendale 2012-2013 ;
- PREMESSO** che la sponsorizzazione di eventi formativi costituisce un utile supporto economico per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori della sanità;
- PRESO ATTO** che in relazione alla sponsorizzazione di attività formative, risulta necessaria una specifica regolamentazione che disciplini l'accesso e la gestione delle forme di finanziamento, garantendo il rispetto della normativa vigente e i principi di trasparenza, obiettività e pari opportunità;
- VISTO** il Regolamento Sponsorship, interventi Formativi, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di approvare il Regolamento Sponsorship, interventi Formativi, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- b) di trasmettere il presente atto agli interessati, al Servizio Bilancio nonché all'Assessorato Regionale dell'Igiene Sanità Assistenza Sociale.

Dott. Giuseppe Ortu
Direttore Sanitario Sostituto

Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Generale

Dott. Pietro Tamponi
Direttore Amministrativo

CONTRATTO TRA PROVIDER, PARTNER ACCREDITATO (PROVIDER)
E SPONSOR:

la peculiarità del Contratto in oggetto, rispetto a quello tra Provider, Segreteria Organizzativa e Sponsor, attiene al profilo della responsabilità del Provider e del Partner nei confronti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra

_____, con sede legale in _____,
Via _____, CAP _____, C.F. e/o P. IVA
_____, in persona del rappresentante legale in carica
_____, munito degli occorrenti poteri in forza
di _____ datato/a _____ (di seguito "Provider")

E

_____, con sede in _____,
Via _____, CAP _____, C.F. e/o P. IVA
_____, in persona del legale rappresentante in carica
_____, munito degli occorrenti poteri in forza
di _____ del _____ (di seguito "Partner")

E

_____, con sede in _____,
Via _____, CAP _____, C.F. e/o P. IVA
_____, in persona del legale rappresentante in carica
_____, munito degli occorrenti poteri in forza
di _____ del _____ (di seguito "Sponsor")

PREMESSO che

- a) il Provider, ID _____, è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- b) il Provider, nel pieno rispetto del "Regolamento dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 5.11.2009 e per l'accREDITamento", approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010 (di seguito per brevità "Regolamento"), dell'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e

di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito “**Normativa ECM**”), ha progettato ed intende erogare un Evento ECM finalizzato all’aggiornamento professionale di _____, dal _____ titolo “_____”, che si terrà a _____, nei giorni _____, meglio descritto nell’**Allegato 1)** (ALLEGARE LE MODALITA’ SPECIFICHE) (di seguito “**Evento**”);

- c) il Provider, nel rispetto del Regolamento di cui sopra e dell’art. 124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell’evento;
- d) il Provider inoltre, per l’organizzazione dell’Evento, intende avvalersi della collaborazione di _____, soggetto, con esperienza comprovata, attivo nel campo dell’organizzazione e/o realizzazione di eventi, in qualità di Partner;
- e) il Partner, soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto abilitato e accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, al fine di agevolare l’assolvimento degli scopi del Provider, è disponibile ad organizzare una serie di attività nell’ambito dell’Evento, di seguito descritte;
- f) lo Sponsor ha per oggetto sociale l’attività di commercio, tra le altre, di _____ ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione ed all’aggiornamento professionale;
- g) lo Sponsor, operando nella commercializzazione di _____, è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l’Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
- h) il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell’Evento, proponendogli di contribuirvi come sponsor;
- i) lo Sponsor, il Provider ed il Partner, (qui di seguito anche le “**Parti**”, se collettivamente indicate) riconoscendo espressamente che l’attività formativa realizzata attraverso l’Evento è finalizzata esclusivamente allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle competenze tecnico professionali in ambito sanitario, ed è, pertanto, obiettiva ed indipendente da interessi commerciali direttamente o indirettamente ricollegabili allo Sponsor, intendono definire termini e condizioni per la sponsorizzazione dell’Evento come segue.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti stipulano e convengono quanto segue.

1. Oggetto del Contratto e Obbligazioni delle Parti

1.1 Il Provider, con la collaborazione del Partner, come di seguito descritta, si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal "Regolamento" e dalla Normativa ECM.

Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor (il presente periodo non è necessario nel caso di monosponsorizzazione).

1.2 Il Provider ed il Partner sono responsabili dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento. Fin d'ora, il Provider ed il Partner, di comune accordo, indicano come responsabile scientifico dell'Evento il Prof. _____ (di seguito "Responsabile Scientifico"), mentre, ai fini del presente contratto, il referente dello Sponsor sarà _____ (di seguito "Referente").

1.3 Il Provider ed il Partner dichiarano che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formative condotte con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

1.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider ed il Partner dichiarano fin d'ora che sottoporranno a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider e il Partner dichiarano e garantiscono che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla

sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor o, comunque, dalla sottoscrizione del presente contratto.

1.5 Il Provider, inoltre, si impegna a veicolare in termini pubblicitari, nel rispetto delle previsioni del "Regolamento" e della Normativa ECM, il nome e il logo dello Sponsor, come meglio specificato nei successivi articoli.

1.6 L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto è possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.

1.7 In caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito in base alla Determina della CNFC del 18 Gennaio 2011 solo per la attività formativa residenziale, il Provider ha l'obbligo di:

- a) conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;
- b) raccogliere copia dell'invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante l'invito;
- c) dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito "Co.Ge.A.P.S."), in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero di crediti attribuito all'Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.

1.8 Lo Sponsor, dal canto suo, corrisponderà, a titolo di sponsorizzazione, un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato *sub* Art. 6 e dettagliato nell'**Allegato 2**) al presente contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE).

Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Partner e dal Provider esclusivamente per la realizzazione dell'Evento, in collaborazione con il Responsabile Scientifico dell'Evento stesso.

1.9 In ragione del suddetto contributo, il Partner si obbliga a:

- a) mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo di _____ per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento che si svolgerà nei giorni _____ (qui di seguito "Stand"). Il Partner si impegna altresì a permettere al

personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell'orario di svolgimento dell'Evento per finalità pratico-organizzative¹;

b) _____
_____;

c) _____
_____.

Il Partner, nel rispetto della Normativa ECM, potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse con il consenso dello Sponsor e del Provider.

2. Obblighi del Provider

2.1 Il Provider garantisce:

- a) che l'individuazione degli obiettivi e dei contenuti formativi nonché delle tecniche didattiche, la nomina dei docenti, il reclutamento dei partecipanti e la valutazione degli effetti della formazione relativamente all'Evento, sono indipendenti dagli interessi commerciali dello Sponsor;
- b) l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento e dalla Normativa ECM al fine di evitare il conflitto di interessi nell'ambito dell'Evento;
- c) l'osservanza delle regole di trasparenza previste dal Regolamento e dalla Normativa ECM in relazione alla sponsorizzazione dell'Evento;
- d) il rispetto della Normativa ECM, in particolare del Regolamento e di ogni altro provvedimento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua o di altra autorità competente in materia di Educazione Continua, del D. Lgs. 219/2006, cd. "Codice dei Medicinali", del D. Lgs. 196/2003, cd. "Codice della Privacy";
- e) che la pubblicità e le attività promozionali per il nome e/o i prodotti dello Sponsor sono svolte conformemente alle disposizioni del "Regolamento" e della Normativa ECM.

2.2 Il Provider inoltre si obbliga a:

¹ Voce eventuale.

- a) provvedere al versamento del contributo ECM alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
- b) inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
- c) inviare il programma dell'Evento a tutti i propri soci², allo Sponsor e al Partner;
- d) effettuare la supervisione e il coordinamento delle attività svolte dal Partner ai sensi del presente Contratto, direttamente e/o attraverso il Responsabile Scientifico dell'evento;
- e) _____
_____;
- f) _____
_____.

2.3 Il Provider, come meglio si chiarirà in seguito, si impegna a riprodurre sul materiale promozionale cartaceo di presentazione dell'Evento (depliant, programmi), nei limiti e in conformità a quanto previsto dal Regolamento e dalla Normativa ECM, il logo e nome dello Sponsor.

2.4 Tutto il materiale, promozionale e didattico, approntato ai fini dello svolgimento dell'Evento, rimane di proprietà esclusiva del Provider, che si riserva di decidere a propria assoluta discrezione in merito alla sua eventuale pubblicazione e divulgazione. Il suddetto materiale deve essere trasmesso al Provider entro quindici giorni dalla conclusione dell'evento (termine indicativo) e da questo conservato per almeno cinque anni.

2.5 Lo Sponsor può essere coinvolto nella distribuzione del materiale promozionale dell'Evento.

2.6 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

² Voce eventuale: applicabile nel caso di Società Scientifiche.

3. Obblighi dello Sponsor

3. Lo Sponsor garantisce:

a) di essere a conoscenza delle disposizioni del Regolamento relative alla Pubblicità, alla Sponsorizzazione ed al Conflitto di interessi e si impegna e garantisce di astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato ad influenzare in qualsiasi modo l'operato del Provider e del Partner;

b) di corrispondere al Provider e/o al Partner il compenso concordato per la sponsorizzazione dell'Evento, così come definito al successivo art. 6.

3.2 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e l'ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest'ultimo e potranno formare oggetto di specifica pattuizione tra lo Sponsor stesso e la Società _____³.

4. Obblighi del Partner

4.1 Con il presente contratto il Provider affida a _____, in qualità di Partner, l'attività di _____.

4.2 Ove, in relazione all'Evento di cui al presente Contratto, dovesse essere ravvisata dal Provider una violazione delle linee guida disposte dall'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e dal "Regolamento", o in ogni caso della Normativa ECM, realizzata dal Partner, _____, ferma restando la responsabilità tanto del Provider quanto del Partner nei confronti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ciascuno per la parte di sua competenza, il Partner sarà garante nei confronti del Provider stesso, nell'ambito dei rapporti interni, e si impegna sin da ora a manlevare quest'ultimo da qualsivoglia conseguenza dannosa di qualunque genere che il Provider dovesse subire, salvo – comunque - il risarcimento degli ulteriori danni anche di immagine.

4.3 Il Provider ed il Partner sono responsabili, ciascuno per la parte che lo riguarda direttamente, dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto nei confronti dello Sponsor.

4.4 _____, nella propria qualità di Partner, dichiara di non avere conflitto di interessi e di mantenere il proprio operato conforme alle _____

³ Voce eventuale.

previsioni del Regolamento ed a tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina.

4.5 Tutte le comunicazioni inviate dallo Sponsor relative alle attività delegate a _____, in qualità di Partner, o eventuali contestazioni indirizzate allo stesso, dovranno essere effettuate anche presso la sede del Provider.

5. Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'Evento

5.1 Al fine di pervenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle "Determinazioni" approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 08.10.2010 in tema di violazioni del "Regolamento" e dell' "Accordo Stato – Regioni" del 5.11.2009, le Parti convengono che:

a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno formalmente approvato dalle Parti (PREDISPORRE REGOLAMENTO INTERNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI DOCENTI E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITA' SPONSORIZZATA: cfr. "Regolamento", pag.15) di cui le Parti prendono atto;

b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;

c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider e dal Partner. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;

d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;

e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider e dal Partner con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;

f) il Provider e il Partner, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, raccoglieranno le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;

g) nel caso di reclutamento diretto, il Provider ed il Partner riceveranno dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 1.7 del presente contratto;

h) il Provider ed il Partner, nel corso dell'Evento, inviteranno i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel corso di svolgimento dell'attività formativa;

i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;

k) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;

l) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine dell'Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

6. Corrispettivo e modalità di pagamento

6.1 Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, ai docenti o relatori, né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider, che a qualsiasi titolo prenda parte all'Evento.

6.2 Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nell'**Allegato 2)** (*formulabile liberamente dalle Parti*) del presente Contratto, quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle

attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso.

Il presente articolo, in alternativa, può essere formulato anche nel modo seguente:

6. Corrispettivo e modalità di pagamento

6.1 A fronte degli impegni assunti dal Provider e dal Partner ai sensi del presente Contratto, lo Sponsor si obbliga a corrispondere le seguenti somme:

a) a fronte degli impegni e per le attività svolte dal Partner ai sensi degli artt. 1.9 e 4 che precedono, il Partner percepirà, a titolo di corrispettivo, l'importo di € _____ (_____ Euro). Tale importo verrà corrisposto dallo Sponsor, dietro presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario sul c/c n. _____ intestato al Partner, entro _____;

b) a fronte degli impegni e per le attività svolte dal Provider ai sensi degli artt. 1 e 2 che precedono, il Provider percepirà, a titolo di corrispettivo, l'importo di € _____ (_____ Euro). Tale importo verrà corrisposto dallo Sponsor, dietro presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario sul c/c n. _____ intestato al Provider, entro _____.

6.2 Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, ai docenti o relatori, né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider, che a qualsiasi titolo prenda parte all'Evento.

6.3 Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nel presente Contratto, quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso.

7. Durata e Scioglimento del Contratto

7.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.

7.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella

quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Partner e/o il Provider:

(i) utilizzino il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto; o

(ii) violino uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

7.3 Il Provider potrà recedere senza preavviso dal presente Contratto nei confronti del Partner qualora lo stesso dovesse rendersi inadempiente rispetto a quanto stabilito nel Regolamento e nella Normativa ECM, sia per ciò che concerne la gestione delle sponsorizzazioni e della pubblicità, sia per ciò che riguarda il corretto monitoraggio dei discenti e dei docenti convocati, sia per qualunque altro fatto o atto non ritenuto dal Provider in linea con la normativa vigente.

Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, nei confronti dello Sponsor, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola, qualora quest'ultimo violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

7.4 Il Partner, qualora concorrano gravi motivi, potrà recedere dal presente contratto tramite l'invio al Provider di lettera raccomandata a.r. almeno __ giorni prima della data di realizzazione dell'Evento

7.5 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider, il Partner e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

8. Confidenzialità e riservatezza

8.1 Il Provider e il Partner dichiarano e garantiscono che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito "**Dati Personali**") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "**Codice della Privacy**").

8.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del

trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, mallevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.

8.3 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider e dal Partner alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del "Regolamento" e della Normativa ECM.

9. Ulteriori obbligazioni delle Parti

9.1 Il Partner ed il Provider si impegnano a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di tempo di durata non inferiore a cinque anni.

10. Varie

10.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

10.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da tutte le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

– quanto al Provider:

_____;

– quanto allo Sponsor:

_____;

– quanto al Partner:

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà alle altre in conformità alle precedenti disposizioni.

10.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di _____.

10.4 Il Partner ed il Provider si impegnano a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor.

_____, li _____

Provider _____

_____ (Legale Rappresentante)

Sponsor _____

Partner _____

Lo Sponsor ed il Partner dichiarano di approvare espressamente il contenuto degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del presente Contratto

Sponsor

Partner

REGOLAMENTO SPONSORSHIP

Interventi Formativi Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari

Premessa.

La formazione, l'informazione ed il continuo aggiornamento scientifico del medico e dei professionisti sanitari sono direttamente collegati con il miglioramento e la garanzia dell'efficacia, dell'efficienza e dell'appropriatezza dell'assistenza prestata. Per una maggiore trasparenza dei rapporti tra medici prescrittori, Aziende e Servizio Sanitario Regionale risulta necessaria una specifica regolamentazione che disciplini alcuni aspetti relativi alla promozione o al finanziamento di iniziative formative da parte di enti privati (soggetti e aziende private, incluse quelle farmaceutiche e produttrici di dispositivi sanitari). E' convinzione condivisa che, se correttamente gestita, la sponsorizzazione costituisca un'opportunità di utile supporto economico per il finanziamento dei programmi nazionali e regionali per la formazione continua nonché culturale e di accrescimento professionale per gli operatori della sanità.

Tutti i soggetti coinvolti nel sistema ECM devono quindi conformare i propri comportamenti ai principi di correttezza, efficacia e progettualità relativa alle forme di finanziamento e alla trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 1 – Oggetto / Campo di applicazione

Il presente Regolamento si propone di disciplinare l'acquisizione e la gestione dei contributi economici erogati da Enti, Società, Ditte e similari, finalizzati alla sponsorizzazione del programma formativo annuale (PFA), di progetti ed eventi formativi inseriti nel programma formativo annuale o di iniziative di singoli Operatori dipendenti dell'Azienda, così da assicurare che l'erogazione e la fruizione della formazione avvenga in una condizione di massima obiettività, attraverso l'eliminazione di possibili condizioni di conflitto di interesse.

Per sponsorizzazione si intende il contributo economico, offerto da un ente privato, alla copertura totale o parziale delle spese per l'organizzazione di eventi formativi, o che il singolo

pg 1

dipendente deve sostenere per la partecipazione ad attività di aggiornamento (quota di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio). Non possono essere autorizzate proposte personali e dirette, avanzate al personale dipendente o convenzionato, da parte di privati che intendono sponsorizzare la partecipazione a corsi, convegni, congressi, seminari.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Accordo Stato – Regione del 19 Aprile 2012 “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”.

Delibera Regione Sardegna 48/8 del 27/10/2009 “Piano di formazione 2009-2011 per la formazione di base, professionale e manageriale del personale del Servizio Sanitario Regionale e del Sistema regionale per l’Educazione Continua in Medicina (ECM).

Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua il 13 Gennaio 2010.

Documento Segreteria ECM Nazionale 2009 “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina”.

Documento Gruppo Tecnico per l’Educazione Continua in Medicina della Regione Sardegna, 09/02/2009, “Linee di indirizzo ai provider provvisoriamente accreditati sulla gestione delle sponsorizzazioni delle attività formative”.

Accordo Stato – Regione del 1 Agosto 2007 “Riordino del sistema di formazione continua in medicina”.

Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219: “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”

Delibera Regione Sardegna 55/24 del 29/11/2005: "Indirizzi e direttive sull'attività di informazione medico-scientifica sul farmaco ai sensi dell'art. 48 commi 21, 22, 23, 24 della L. 326/2003.

Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 541: "Attuazione della direttiva 92/28CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

Art. 3 - Finalità e Interesse Pubblico

Le iniziative formative sponsorizzate devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitti di interessi tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti a bilancio dall'azienda.

Le iniziative formative devono rispondere ad alcune condizioni:

- avere carattere di *coerenza* rispetto ai bisogni formativi individuati nel piano di formazione e/o rispetto agli obiettivi sanitari nazionali e regionali, nonché strategici aziendali o, comunque, devono essere ritenute *prioritarie* dalla Direzione Aziendale, a fronte di sopravvenute esigenze di innovazione scientifica o legislativa.
- avere preferibilmente ottenuto o perlomeno richiesto, ove previsto, i crediti formativi ECM;
- avere ottenuto l'autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 219/2006, art. 124, laddove prevista.

Art. 4 – Sponsorizzazione e conflitto di interessi

La sponsorizzazione in sanità è un contratto atipico, a titolo oneroso, mediante il quale una parte (soggetto sponsorizzato) si impegna ad offrire spazi per la pubblicità del nome (denominazione sociale e commerciale, logo e marchio) e di eventuali messaggi scritti o audiovisivi (ma non mai riferenti a nomi di specifici prodotti sanitari) nei confronti di un altro soggetto (sponsor) a fronte di un corrispettivo in denaro, beni, servizi.

La sponsorizzazione già ora costituisce fonte regolata di finanziamento di manifestazioni convegnistiche e congressuali nonché di programmi formativi, elaborati e organizzati in forma di eventi residenziali o a distanza da parte di soggetti pubblici e privati.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha assunto al riguardo due determinazioni:

- ✓ La prima stabilisce che nessun soggetto, che produca, distribuisca, commercializzi e pubblicizzi prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, alimenti per infanzia, dispositivi e strumenti medici , può organizzare direttamente o indirettamente eventi formativi ECM (al momento dell'accreditamento/assegnazione di crediti ad ogni singolo evento l'organizzatore deve rilasciare una autocertificazione ex DPR 445/2000, nella quale dichiara di non svolgere le sopra descritte attività).

Poiché il Provider deve garantire che la formazione ECM sia esente da influenze di chi ha interessi commerciali nel settore della Sanità, l'industria farmaceutica e quella degli strumenti e presidi medici non possono acquisire il ruolo di Provider, ma possono essere sponsor commerciale di Provider ECM a condizione che il supporto finanziario o di risorse sia dichiarato e non sia in alcun modo condizionante su organizzazione, contenuti e gestione attività ECM.

- ✓ La seconda prevede la autocertificazione di non conflitto di interesse da parte dell'organizzatore e dei docenti coinvolti in ogni singolo evento o progetto formativo, con o senza un finanziamento privato (ai sensi della legge n.326/2003, art.48 comma 25).

Il conflitto di interesse è la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti con possibilità di interferenza dell'uno sull'altro. Tra lo sponsor, da un lato, e il partecipante, dall'altro, non devono esistere rapporti finanziari (quali consulenza, possesso di azioni, onorari, perizie retribuite, licenze, ecc.), personali o familiari, tali da generare un potenziale conflitto di interesse.

Occorre pertanto, garantire la trasparenza delle fonti di finanziamento e delle relazioni tra il soggetto che sponsorizza ed il soggetto sponsorizzato. A tal fine, il partecipante, dovrà compilare apposita modulistica per dichiarare l'assenza di conflitto di interessi.

Art. 5 – Criteri generali per la sponsorizzazione di attività formative

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari ha la facoltà di accettare contributi economici finalizzati a sostenere programmi e/o attività, di formazione continua a carattere collettivo od individuale, rivolte a personale dipendente della stessa Azienda, in base alle norme vigenti nell'ordinamento, con i limiti previsti dalle leggi nazionali e regionali, secondo le procedure disciplinate nel presente regolamento.

La titolarità dei contributi di cui sopra è riferibile solo ed esclusivamente alla Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari quale soggetto giuridico e non a singole strutture organizzative interne.

Art. 5.1 – Tipologia di sponsorizzazioni in ambito formativo

Sono ammesse tre tipologie di sponsorizzazioni:

1. *Sponsorizzazioni destinate al Programma formativo Annuale.* I contributi economici versati vanno a coprire una parte delle spese previste per l'attuazione del Programma di Formazione Annuale (PAF) dell'Azienda. E' facoltà dell'azienda ricercare partnership e sponsorizzazioni sui piani aziendali attraverso la creazione di fondi generali per la formazione, che possono essere diretti a finanziare il PAF. Il finanziamento avviene "in cieco", cioè l'industria non finanzia l'evento in cui si parla di una patologia o di una tecnologia per cui produce farmaci o dispositivi, ma una parte indistinta del piano di formazione, che è stato redatto dall'Azienda in modo autonomo.
2. *Sponsorizzazioni di singoli eventi/progetti formativi aziendali.* Lo sponsor finanzia totalmente o in parte la realizzazione di un evento e progetto formativo inserito nel PAF. I professionisti ricollegabili, direttamente o indirettamente allo sponsor, non possono svolgere attività formativa negli eventi dallo stesso finanziati. I responsabili scientifici

degli eventi e progetti garantiscono l'obiettività scientifica delle informazioni e dei contenuti presentati.

3. *Sponsorizzazioni di iniziative formative individuali.* Lo sponsor copre, interamente o parzialmente, le spese e gli oneri connessi alla partecipazione, in qualità di discente (protagonista destinatario dell'iniziativa formativa) o docente, tutor, relatore (protagonista attivo), ad un evento formativo organizzato da un ente esterno all'Azienda, di un singolo dipendente della Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari che deve possedere qualifica nel settore inerente l'attività formativa e **deve essere scelto dalla Direzione Aziendale.**

Sotto la responsabilità del Provider devono essere indipendenti da interessi commerciali:

- ✓ Rilievo dei fabbisogni formativi
- ✓ Individuazione degli obiettivi formativi
- ✓ Individuazione dei contenuti formativi
- ✓ Definizione delle tecniche didattiche
- ✓ Nomina dei docenti/tutor
- ✓ Reclutamento dei partecipanti
- ✓ Valutazione degli effetti della formazione

Art. 6 – Pubblicità

La pubblicità e le attività promozionali di qualsiasi genere (inclusi quindi pasti, attività sociali, altro) non devono interferire né disturbare sotto qualsiasi forma l'attività Ecm.

E' vietata la pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario (farmaci, strumenti, dispositivi medico-chirurgici, etc.) nelle sedi di attività Ecm (residenziale) e nei materiali durevoli (Fad)

Per il materiale cartaceo (giornali, syllabus, pubblicazioni, etc.) nessuna pubblicità può essere presente nelle pagine dedicate all'attività Ecm e neanche nelle pagine adiacenti al programma e/o agli strumenti didattici correlati (ad es. pagine dedicate alla valutazione). Per il materiale informatico e audio-visivo nessuna pubblicità può essere inserita (sotto forma di "finestre", videate, spot promozionali, etc.) durante lo svolgimento del programma educativo. In entrambi i casi attività di pubblicità possono essere inseriti solo all'inizio o alla fine.

Nelle attività formative Ecm (Res, Fad)devono essere indicati i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi) e non può essere riportato alcun nome commerciale, neanche se non correlato con l'argomento trattato.

E' consentita la pubblicità per altre attività o programmi Ecm, inclusa la presentazione e descrizione di corsi, congressi, materiali durevoli, ma sempre senza interferenza con l'attività didattica.

Art. 7 – Modalità della sponsorizzazione

Le imprese disposte a finanziare eventi aziendali e/o iniziative formative individuali del personale della Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari ad iniziative formative (corsi, congressi, convegni, riunioni), devono formalizzare tale intenzione con comunicato scritto, che dovrà essere indirizzato al Direttore Generale, e dovrà contenere i seguenti elementi:

- Denominazione e ragione sociale dell'impresa, codice fiscale e sede;
- Sede e data della manifestazione formativa;
- Destinatari dell'iniziativa: non dovranno essere indicati nominativi specifici di dipendenti ma solo la qualifica professionale, i requisiti richiesti ed il numero degli operatori invitati;
- Pieghevole del programma in allegato;
- Preventivo analitico delle spese (solo nel caso di sponsorizzazioni di eventi e progetti formativi).

Nell'ambito delle manifestazioni formative, gli eventuali oneri per spese di viaggio o per ospitalità devono essere limitati agli operatori del settore qualificati e non possono essere estesi ad eventuali accompagnatori. L'ospitalità non può, inoltre, eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio dell'evento e le dodici ore successive alla conclusione del medesimo, né presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico-scientifiche della manifestazione.

Ai sensi dell'articolo 48, commi 21-24 della legge 326/2003, le aziende farmaceutiche devono comunicare all'Azienda Sanitaria i nominativi di medici e farmacisti suoi dipendenti o convenzionati che hanno partecipato a qualsiasi titolo, ad eventi formativi da loro organizzati e/o promossi e/o finanziati. Ciascun dipendente non potrà partecipare, in qualità di discente, a più di due iniziative formative annue per singola azienda sponsorizzatrice.

Art. 8 – Procedura e istruttoria

La proposta di erogazione di un contributo economico, finalizzato alla sponsorizzazione di programmi, eventi e progetti aziendali o iniziative formative di singoli dipendenti dell'Azienda, deve essere sempre indirizzata, dal proponente, alla Direzione Generale della Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, che cura lo svolgimento degli adempimenti conseguenti:

In caso di sponsorizzazione di programmi ed eventi aziendali, il proponente richiede l'autorizzazione del Direttore Generale, quale rappresentante legale dell'Azienda, stipula apposito contratto tra il proponente e l'Azienda (vedi Allegato A). La sponsorizzazione può attuarsi attraverso il versamento all'Azienda Sanitaria delle somme necessarie per la realizzazione dell'evento formativo oppure l'assunzione diretta delle spese da parte dello sponsor oppure in forma mista. L'atto amministrativo di recepimento del contratto stipulato tra l'Azienda ed il proponente attraverso una deliberazione del Direttore Generale, e gli atti successivi, relativi all'utilizzazione del contributo, sono trasmessi tempestivamente alle Unità Operative interessate ed ai Servizi amministrativi competenti per gli ulteriori adempimenti.

Il Provider deve assicurare, oltre alla dichiarazione di ogni eventuale supporto economico, la presenza di uno specifico questionario sulla qualità percepita in cui i discenti possono indicare se hanno percepito l'influenza di conflitto di interessi nel materiale Ecm.

La compilazione di tale questionario da parte di ognuno dei partecipanti è condizione indispensabile perché il Provider possa attestare, al discente che ha superato il test di valutazione, l'assegnazione di crediti Ecm.

Il provider deve garantire la riservatezza degli elenchi e indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali.

In caso di sponsorizzazione di iniziative formative di singoli dipendenti dell'azienda, essa individua su proposta del Direttore del Dipartimento e dell'Unità Operativa interessati, i nominativi dei partecipanti (vedi Allegato B). La partecipazione è consentita in forma prioritaria ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno, garantendo il principio delle pari opportunità e della stretta coerenza con le competenze istituzionali. Il Responsabile dell'U.O. autorizza i dipendenti prescelti attraverso il modulo interno della formazione extra aziendale (già presente sul sito). Il modulo così autorizzato e compilato in tutte le sue parti, compresa la dichiarazione di non sussistenza di conflitto di interesse, dovrà pervenire all'Ufficio Formazione, che provvede a sottoporlo all'attenzione del legale rappresentante. In caso di esito positivo, la comunicazione formale di recepimento della proposta di sponsorizzazione, è trasmessa, a cura della struttura di staff della Direzione Generale competente, allo sponsor, al Direttore/Responsabile della struttura ed ai dipendenti interessati.

Alla presa d'atto segue la prevista registrazione su specifico supporto.

Il personale dipendente autorizzato potrà partecipare all'evento formativo oggetto della proposta, usufruendo dell'aggiornamento facoltativo e per il personale dell'Area Dirigenza, anche della riserva oraria e dell'assenza retribuita.

In caso di sponsorizzazioni di iniziative formative di singoli dipendenti dell'azienda in qualità di protagonisti attivi (docente, tutor, relatore), la richiesta di autorizzazione deve essere richiesta dal singolo professionista, che in tal caso chiede di poter svolgere attività "occasionale". L'istanza del singolo può essere corredata dalla proposta dell'Impresa Esterna, che ne richiede la collaborazione e dalla dichiarazione della non sussistenza di conflitto di interessi. La domanda dovrà contenere tutte le informazioni utili ai fini di una decisione motivata da parte dell'Azienda Sanitaria che ha la facoltà di autorizzare o meno l'attività e di poter effettuare dei controlli incrociati come elemento di garanzia.

Tutte le suddette attività di docenza e tutoraggio per conto di enti esterni, siano sponsorizzate o meno, non rientrano nell'attività di formazione, pertanto le domande di autorizzazione devono essere inoltrate al Servizio del Personale.

Art. 9 – Diritto di rifiuto

La Direzione Aziendale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione nel caso in cui individui:

- un potenziale conflitto di interessi tra attività pubblica e privata;
- un possibile pregiudizio a danno della propria immagine ad alla propria attività, derivante dal messaggio pubblicitario;
- l'inopportunità rispetto alla propria mission e l'alterazione del ruolo e dell'immagine di neutralità dell'Azienda.

Gli atti, le comunicazioni ed il registro di cui sopra sono conservati, in originale per almeno 5 anni, agli atti della struttura Ufficio Formazione competente in materia di formazione.